

PRESIDENTE. Metterò a partito l'emendamento dell'onorevole Pala; emendamento col quale egli chiede che sia soppresso il primo capoverso dell'articolo 3.

(Non è approvato).

Viene ora un altro emendamento dell'onorevole Pala ed altri deputati, che è il seguente:

Art. 17.

*Sopprimerlo, o quanto meno aggiungere in fine le parole:* salvi gli effetti organici della prescrizione trentennale.

Pala, Callaini, Vicini, Cimati, Mezzanotte, Avellone, Calvi Giusto, Maresca, Falcioni, De Michele - Ferrantelli, Chiesa, Fazi, Tecchio, Teodori, Mendaia, Sinibaldi.

La Commissione lo accetta?

GIANTURCO, *relatore*. La Commissione è dolente di non potere accettare neppure questo emendamento. Le ragioni per cui la Commissione crede così, le esporrò dopo che l'onorevole Pala avrà esposto le ragioni del suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Onorevoli colleghi, questo articolo è per me il peggiore della legge, perchè abolisce non qualche articolo, ma una buona parte, forse un terzo del nostro codice civile, ed in una forma, non certa nè chiara, ma coperta e subdola.

L'articolo dispone che dopo trenta anni dalla iscrizione di proprietà nei registri catastali, questa iscrizione faccia titolo assoluto della proprietà *adversus omnes*. È inutile dissimularsi la gravità di questa disposizione.

Non è neanche possibile di prevedere oggi esattamente le conseguenze dal punto di vista giuridico di questo articolo. Ad esempio, con questa disposizione di legge il possesso che finora era parte viva della proprietà, e funzione principale del suo acquisto, non esiste più.

Finora vi era il legittimo possesso, cioè il possesso pubblico e pacifico non equivoco, che ha tutte le caratteristiche estrinseche della proprietà, il possesso in definitiva che dopo un certo lasso di tempo, ha tutti gli effetti del titolo, e che per conseguenza rende il possessore proprietario del terreno o dell'immobile posseduto. Evidentemente questo articolo 17 sopprime ogni elemento del possesso, come acquisto

della proprietà. Diceva a me poco fa un nostro egregio ed autorevole collega, valente giurista che sarebbe stato molto più leale che l'articolo avesse richiamato tutti gli articoli del codice civile, che per esso sono aboliti; ma non l'ha fatto. Non l'ha fatto, forse per economia di spazio o per brevità?!

GIANTURCO, *relatore*. Perchè non è vero. Perchè non abolisce niente!

PALA. È la seconda volta che l'onorevole relatore mi dice che questo articolo non abolisce niente. Se non abolisce niente bisogna dirlo chiaramente, senza ambagi ed equivoci.

GIANTURCO, *relatore*. È detto chiarissimo!

PALA. Niente affatto. Il testo del vostro articolo dice testualmente e chiaramente il contrario: lo rileggo:

«Se l'iscrizione nel catasto di nuova formazione non sia contestata e sia restata ferma per trent'anni dal giorno in cui il catasto stesso sarà andato in vigore nei vari circondari del Regno, nè siano state trascritte domande interruttive di prescrizione, l'appartenenza del fondo non potrà più essere contestata all'iscritto o a chi abbia causa da lui ».

Che cosa significa questo? Significa che il migliore dei titoli contro tutti è la iscrizione del diritto nel catasto, durata per 30 anni. Evidentemente si dica quel che si vuole, se non lo chiarite, come è da me proposto, questo articolo abolisce ogni efficacia del possesso.

Dopo 30, dopo 40, dopo mille anni il possessore di buona fede di un immobile *animo domini*, legittimo, pubblico, con tutte le caratteristiche della proprietà, dopo mille anni, ripeto, sarà sempre un possessore precario, egli sarà evitto da colui che ha il titolo effettivo della iscrizione nel catasto.

Bisogna arrivare a questo, bisogna guardare seriamente quello che si vuol fare e quello che significa l'abolizione di ogni effetto giuridico del possesso.

Vediamo un po' che cosa si vuol fare. Evidentemente si vogliono anticipare gli effetti di una riforma che la dottrina, una certa dottrina vagheggia da molti anni; che io e molti altri trovano assai discutibile dal punto di vista delle tradizioni giuridiche del nostro paese; è il sistema della intavolazione tedesca per cui la proprietà immobiliare è accertata con l'iscrizione nei registri pubblici. È un sistema che si potrà anche accettare, ma deve prima essere se-